

RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI ¹

A cura di Fausto Nasi, dottore agronomo
faustonasi@alice.it




Fig. 1 – Il proprietario A può chiedere la recisione della chioma sulla sua proprietà e può recidere le radici che si addentrano sul suo fondo.

Art. 896. – Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali (Fig. 1).

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

Nel normare questa particolare materia, il legislatore ha regolato il caso più comune e cioè quello in cui per recidere i rami occorre salire sull'albero, e pertanto entrare sul fondo altrui.

Ne deriva che è il proprietario dell'albero a dover provvedere al taglio scegliendo tra il taglio dell'intero ramo o un suo raccorciamento onde evitare che questo oltrepassi il confine.

Al contrario, nel caso delle radici invadenti, è il proprietario invaso che, in qualsiasi tempo, può recidere queste senza preavvisare il proprietario della pianta.

Il diritto di recidere rami o radici può trovare alcune limitazioni in norme locali (prevalenti sulle norme dettate dal Codice Civile), come ad esempio quelle che sottopongono a tutela gli alberi di certe specie e/o dimensioni o quell'albero in particolare, in quanto la recisione di parte della pianta potrebbe comportare un danno per l'albero stesso per l'ingresso di parassiti o la diminuzione della sua stabilità.

La materia, dal punto di vista giuridico, è abbastanza confusa, anche se un punto è fermo e consolidato: il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo su quello confinante non può essere acquisto per usucapione poiché l'art. 896 del c.c. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami sono protesi di costringere il vicino a tagliarli in qualunque momento (Cass. Civ., Sez. II, 27.03.2002, n. 4361).

¹ Da: Fausto Nasi, 2013, *L'albero, il diritto e la sua tutela*, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Roccafranca.

Giurisprudenza

A. Potatura

Cass. Civ., Sez. II, 10.07.2008, n. 19035

B. Recisione radici

Cass. Civ., 14.01.1999, n. 323

C. Servitù

Cass. Civ., 29.08.1997, n. 8245; Cass. Civ., 29.08.1997, n. 8245

D. Usucapione

Cass. Civ., 12.02.1993, n. 1788; Cass. Civ., Sez. II, 27.03.2002, n. 4361; Cass. Civ., 18.10.2007, n. 21855;

E. Accesso al fondo per la raccolta dei frutti

Cass. Civ., 09.04.1975, n. 1305; Cass. Civ., Sez. II, 22.11.2002, n. 16482

F. Competenza

Cass. Civ., Sez. II, 04.01.2006, n. 32

G. Diritto di veduta

Cass. Civ., Sez. II, 27.2.2012, n. 2973